



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente - relatore
Dott. Giuseppe TROCCOLI	Consigliere
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

ha adottato la seguente deliberazione
nella Camera di consiglio del 23 settembre 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTO il Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite di questa Corte n. 14 del 16 giugno 2000 recante il

regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la nota n. 17812 del 9 luglio 2015, con la quale il Sindaco del Comune di Marsciano, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria (nota 15 luglio 2015), ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza con la quale è stata convocata la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, dott. Salvatore Sfrecola

CONSIDERATO

Con nota n. 17812 del 9 luglio 2015, il Sindaco del Comune di Marsciano, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria (nota 15 luglio 2015), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di conoscere l'avviso di questa Sezione in ordine alla modalità di recupero, se al lordo o al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative, di somme indebitamente erogate al personale comunale.

Precisa il Sindaco che il Ministero dell'economia e delle finanze, che aveva rilevato l'erogazione di emolumenti dovuti, ha specificato che il recupero debba avvenire al lordo

RITENUTO

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, attribuisce alle Regioni e, per il tramite del Consiglio delle Autonomie ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane, la facoltà di richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo "in materia di contabilità pubblica".

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, principi modificati ed integrati con successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, le quali hanno individuato, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e l'ambito oggettivo della funzione.

Dalle indicate pronunce si deduce che il requisito soggettivo è soddisfatto quando la richiesta di parere proviene dal Sindaco, vertice politico e rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2010, n. 267.

Sotto il profilo oggettivo la Sezione delle Autonomie, con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 e le Sezioni riunite della Corte dei conti con delibera n. 54 del 17 novembre 2010, hanno indicato i requisiti necessari perché la richiesta di parere possa essere ritenuta ammissibile. Essa deve attenersi esclusivamente a questioni di carattere generale concernenti materia di contabilità pubblica, secondo

l'accezione, fatta propria dalle predette deliberazioni, incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici", da intendersi in senso dinamico, anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri, quali l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Le richieste di parere, inoltre, devono avere carattere generale e non possono essere funzionali all'adozione di specifici atti gestionali, al fine di salvaguardare l'autonomia di scelta dell'Amministrazione e la posizione di terzietà della Corte. Pertanto questa Sezione può esprimersi unicamente richiamando i principi che vengono in considerazione nella fattispecie prospettata, ai quali gli organi dell'Ente, nell'ambito della loro discrezionalità, possono riferirsi.

Alla luce dei predetti principi va, quindi, verificata, in via preliminare, la sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Foligno.

Il Collegio ritiene la richiesta di parere soggettivamente ammissibile, in quanto proveniente da ente legittimato, il Comune, e dall'organo di vertice e rappresentante legale dello stesso, il Sindaco.

Quanto al profilo oggettivo, alla luce dei richiamati principi, il Collegio ritiene il quesito ammissibile trattandosi di questione attinente alla materia della contabilità pubblica, in quanto incidente sulla gestione del bilancio dell'ente locale sotto il profilo della spesa..

Nel merito si premette che, trattandosi di ripetizione di somme indebitamente corrisposte a dipendenti pubblici, occorre ricordare che il recupero delle stesse costituisce un comportamento doveroso che discende direttamente dalla previsione dell'articolo 2033 del codice civile ("Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato"). In proposito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 2203 del 20 aprile 2004 ha sottolineato che "il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A. l'esercizio di un vero e proprio diritto oggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 Cod. Civ., avente di regola carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentoale (cfr., per tutte, C.G.A., 15 gennaio 2002, n. 8; Cons. St., VI Sez., 20 febbraio 2002, n. 1045), la cui azionabilità non è impedita né dall'eventuale percezione in buona fede delle somme non dovute né dall'eventuale destinazione delle stesse a bisogni primari della vita, che possono incidere esclusivamente sull'apprezzamento discrezionale in ordine ad un'eventuale gradualità del modo di recupero attraverso la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento".

Lo stesso Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 1164 del 2 marzo 2009, chiamato a valutare se l'Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, debba effettuare detto recupero al lordo o al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, ha affermato che "la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo "percepite" in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente". Con la precisazione che "l'Amministrazione non può

invece pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (in termini Cassazione, Sez. lavoro, n. 1464 del 2 febbraio 2012). Aggiungendo, infine, che “quanto, poi, alle ritenute e versamenti fiscali erroneamente disposti dall’Amministrazione quale sostituto d’imposta, l’Amministrazione può provvedere alla richiesta di rimborso direttamente nei confronti del fisco, allorché sussistano le condizioni”.

La Sezione ritiene di aderire a tale soluzione che si basa su un principio elementare il quale attiene alla regola civilistica dell’indebito arricchimento che non potrebbe estendersi alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali le quali costituiscono somme che non sono pervenute nella disponibilità patrimoniale del dipendente. In questi termini si era espressa anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 65/2010/PAR del 26 gennaio 2010 e più di recente la Sezione regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n. 125/2015/PAR del 15 giugno 2015.

P. Q. M.

nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Marsciano per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015.

Il Presidente - relatore

f.to Dott. Salvatore SFRECOLA

Depositato in Segreteria il 24 settembre 2015

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Melita Di Iorio